1990 - 2010

l'Associazione per i Diritti dei Pedoni di Roma e del Lazio – ADP
compie vent'anni di impegno e di lotta per rendere efficaci ed efficienti, anche in Italia, i Diritti riconosciuti ai Pedoni europei dalla **"CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL PEDONE".**

ADP — FINO AL 2007

ADP — DAL 2008

DAL 2005

DAL 2009

GIORNATA DEL PEDONE

Ogni anno, la prima domenica di ottobre

A Piazza del Popolo

Aderente a

CAMMINACITTÀ

Federazione italiana per i diritti del pedone e per la salvaguardia dell'ambiente

CAMMINACITTA'

SIAMO NATI TUTTI PEDONI

Non lo dimenticare.
Pertanto, **COLLABORA COME PUOI, MA COLLABORA**

SEDE di ROMA e LAZIO

Via di S. Ambrogio, 4 - 00186 Roma
tel. 06 68809337 fax 06 68195175
cammina.roma@infinito.it
camminasicuro@assopedoni.it
www.assopedoni.it
C.F. 97267420582
c/c postale n.65834988

ASSOCIAZIONE per i diritti dei pedoni

di Roma e del Lazio – ADP

Carta europea dei diritti del pedone

Il Parlamento europeo, nella sessione plenaria del 12 ottobre 1988, ha approvato a Strasburgo la *Risoluzione sulla tutela del pedone e la Carta europea dei diritti del pedone*, pubblicata sulla G.U. N. C290 del 14.11.1988.

La *Carta europea dei diritti del pedone* nasce sulla base di indicazioni fornite dagli italiani (in particolare, la collaborazione dell'on. C.A. Graziani, membro della Commissione ambiente del Parlamento europeo) e su sollecitazione della FIP – Federazione Internazionale dei Pedoni.

Essa rappresenta il primo passo verso il riconoscimento del pedone e costituisce un valido incentivo ad agire per quelle nazioni europee (tra cui l'Italia) nelle quali continua la "strage dei pedoni".

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL PEDONE

Il Parlamento europeo:

1. ritiene che una politica a favore dei pedone debba costituire il momento centrale di un'azione finalizzata alla nascita di una **nuova e più umana mentalità urbana** e pertanto debba divenire componente essenziale delle politiche dei trasporti, urbanistiche e edilizie degli stati membri;

2. a tal fine adotta la seguente Carta europea dei diritti del pedone:

I. Il pedone ha diritto a vivere in un **ambiente sano** e a godere liberamente dello **spazio pubblico** nelle adeguate condizioni di sicurezza per la propria salute fisica e psicologica.

II. Il pedone ha diritto a vivere in centri urbani o rurali strutturati a **misura d'uomo** e non d'automobile e a disporre di infrastrutture facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.

III. I bambini, gli anziani e i minorati hanno diritto a che la città rappresenti un **luogo di socializzazione** e non di aggravamento della loro situazione di debolezza.

IV. I minorati hanno diritto a ottenere specifiche misure che permettano loro il più possibile **un'autonomia di movimento** grazie ad adeguamenti delle aree pubbliche, dei sistemi tecnici e dei mezzi pubblici di trasporto (linee di delimitazione della sede stradale, segnaletica di pericolo e acustica, accessibilità di autobus, tram e treni).

V. Il pedone ha diritto, da un lato, a **ottenere zone urbane, a lui totalmente destinate**, il più possibile estese, le quali non rappresentino mere "isole pedonali", ma si inseriscano coerentemente nell'organizzazione generale della città e, dall'altro, a vedersi riservato un complesso di percorsi brevi, razionali e sicuri.

VI. Il pedone ha diritto in particolare a:

a) il rispetto delle **norme di emissioni** chimiche e acustiche dei veicoli a motore individuati come sopportabili in sede scientifica;

b) l'adozione generalizzata nel trasporto pubblico **di autoveicoli che non siano fonte di inquinamento** nè atmosferico nè acustico;

c) la creazione di **polmoni verdi** anche con opere di forestazione urbana;

d) la fissazione di **limiti di velocità** e il riassetto delle strade e degli incroci tali da garantire effettivamente la circolazione pedonale e ciclistica;

e) il divieto di diffondere messaggi pubblicitari per un uso dell'automobile distorto e pericoloso;

f) efficaci **sistemi di segnalazione** concepiti anche per quanti sono privi di vista e di udito;

g) specifici interventi atti a consentire la **sosta**, così come **l'accesso e la percorribilità di strade** e marciapiedi;

h) **l'adeguamento della forma e dell'equipaggiamento degli autoveicoli** in modo da smussarne le parti più aggressive e renderne più efficaci i sistemi di segnalazione;

i) l'instaurazione di un **sistema di responsabilità dei rischi** secondo cui è finanziariamente responsabile colui che provoca il rischio (procedura seguita, per esempio, in Francia dal 1985);

j) una **formazione in materia di guida** che sia finalizzata a un comportamento rispettoso dei pedoni/utenti della strada che si muovono lentamente.

VII. Il pedone ha diritto a una completa e libera mobilità che si può realizzare attraverso **l'uso integrato dei mezzi di trasporto**. In particolare egli ha diritto:

a) a un servizio di trasporto pubblico non inquinante, capillare e attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, abili e inabili;

b) alla predisposizione di infrastrutture, riservate ai ciclisti in tutto il tessuto urbano;

c) all'allestimento di aree di parcheggio strutturate in modo da non incidere sulla mobilità pedonale e sulla fruibilità dei valori architettonici.

VIII. Ogni Stato deve garantire la **capillare informazione sui diritti dei pedone** e sulle possibilità di trasporto alternative rispettose dell'uomo e dell'ambiente attraverso i canali più idonei e sin dai primi livelli di istruzione scolastica.